

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (VA)

ORDINANZA N. 82

OGGETTO : LOTTA CONTRO LE MOSCHE DOMESTICHE

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la lotta contro le mosche ed altri agenti infestanti va condotta dai soggetti pubblici e privati, per le rispettive competenze, prioritariamente per mezzo di azioni di prevenzione e di bonifica dell'ambiente e usando prodotti chimici disinfestanti, ad integrazione delle operazioni di igiene dell'ambiente, solo in caso di necessità;
- il Comune garantisce la pulizia dell'abitato, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la corretta gestione della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti e la sistemazione della rete fognaria;

VISTA la comunicazione dell' A.S.L.– Direzione Sanitaria – Dipartimento di Prevenzione Medico, Servizio di Igiene Pubblica di Varese del 21/05/2010 prot.n. 2010/014ISP0046244 avente ad oggetto "lotta agli insetti infestanti – anno 2010";

VISTO il Regolamento d'Igiene;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

1. Che in tutti gli esercizi o depositi dove si trovano a qualunque titolo prodotti alimentari e bevande, nonché in tutte le fabbriche dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare insetti, devono essere adottati metodi e mezzi di lotta contro le mosche;
2. Che i titolari di depositi di rifiuti, materiali organici, bacini e/o contenitori, di uso anche privato, di acque stagnanti che possono costituire fonte di sviluppo di mosche, zanzare, topi o altri agenti infestanti, devono provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali ed adottare tutte le misure atte ad impedire, per quanto possibile, lo sviluppo delle infestazioni;
3. Che i soggetti indicati nei punti precedenti dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi ed altri agenti infestanti;
4. L'applicazione di adeguate misure preventive e di lotta negli allevamenti animali e la corretta gestione degli effluenti zootecnici, attraverso il rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite dalla L.R. 37/93 e s.m.i. e dalle relative autorizzazioni locali nell'ambito dei P.U.A. e P.U.A.S.; in tale settore costituiscono ulteriori elementi di contrasto:
 - ⇒ la costante manutenzione e pulizia dei locali destinati all'allevamento di animali, dei locali e degli spazi annessi, con la regolare rimozione delle deiezioni animali, liquide e solide, e l'eliminazione di eventuali ristagni d'acqua o di altri liquidi (in tal senso, particolare attenzione deve essere posta per le sale mungitura);

- ⇒ la copertura del letame e della pollina nel luogo destinato allo stazionamento;
- ⇒ l'esecuzione di trattamenti sistematici di disinfestazione con impiego di prodotti insetticidi a cura dei proprietari; in particolare, la lotta chimica può contemplare l'uso di prodotti larvicidi da utilizzare sulle lettiere e sui cumuli di letame e di prodotti adulticidi da utilizzare come abbattenti su mosche in volo e con effetto residuo sulle pareti;
- ⇒ la corretta gestione del trasporto dei reflui zootecnici solidi separati, specie se provenienti da allevamenti di suini; in particolare per il trasporto di tali reflui è necessario che il cassone venga trattato sulle pareti esterne con prodotto adulticida, sia a tenuta e coperto da telo, anch'esso preferibilmente trattato con prodotto adulticida;
- ⇒ l'adeguato spandimento delle deiezioni animali in campagna; in particolare è necessario che i reflui zootecnici solidi non restino accumulati nei campi e siano interrati, compatibilmente con le tipologie colturali, entro le 24 ore dallo spandimento (ad una profondità di almeno 20 cm); se le condizioni ambientali non lo consentono, i cumuli di materiale maturo devono essere coperti con un telo impermeabile e non devono restare in campo se non per i tempi tecnici strettamente necessari alla distribuzione.

Inoltre, ulteriori misure generali da adottare sono:


- la cura dell'igiene e della pulizia dell'abitato (spazi pubblici, parchi e giardini, rete fognaria, insediamenti pubblici in genere, aree mercato, ecc.);
- il mantenimento di adeguate condizioni di igiene domestica;
- la periodica manutenzione e la pulizia dei terreni incolti, che devono essere tenuti sgombri da detriti, immondizie, materiali putrescibili e qualsiasi tipo di rifiuto che possa favorire la proliferazione delle mosche;
- la periodica pulizia delle aree e degli spazi in cui vengono depositati materiali che agevolano lo sviluppo delle mosche e delle zone con bacini di acque stagnanti;

Si avverte che in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, si procederà con l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 3 del vigente "Regolamento sulle sanzioni amministrative per la violazione ai regolamenti e alle ordinanze comunali" approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 15.11.2004.

Il Corpo di Polizia Locale è incaricato per la verifica del rispetto della presente ordinanza. Copia della presente Ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza all'A.S.L. Provincia di Varese, all'ARPA, alla Provincia di Varese.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Regione Lombardia (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Caronno Pertusella, li 4.6.2010


 IL SINDACO
 Augusta Maria Borghi-
Augusta Maria Borghi